



PROVINCIA DI PIACENZA

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA  
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DELLE INIZIATIVE REFERENDARIE**

**Approvato con atto C.P. n. 108 del 17 luglio 2000**

# **REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE E DELLE INIZIATIVE REFERENDARIE**

## ***TITOLO I – INIZIATIVA POPOLARE***

### **CAPO I – Disposizioni generali**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Titolari del diritto di iniziativa popolare
- Art. 3 Requisiti
- Art. 4 Limiti

### **CAPO II – Iniziativa degli elettori**

- Art. 5 Esercizio dell'iniziativa popolare
- Art. 6 Esame di ammissione della proposta
- Art. 7 Comitato dei Garanti
- Art. 8 Vidimazione dei fogli per le firme
- Art. 9 Raccolta ed autentica delle firme
- Art. 10 Consegna e deposito dei plichi
- Art. 11 Esame di regolarità della proposta
- Art. 12 Trasmissione alla Commissione consiliare competente

## ***TITOLO II – REFERENDUM ABROGATIVO***

### **CAPO I – Richiesta di referendum abrogativo**

- Art. 13 Requisiti e condizioni
- Art. 14 Presentazione del quesito referendario
- Art. 15 Quesito referendario
- Art. 16 Ammissibilità del quesito referendario
- Art. 17 Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme
- Art. 18 Raccolta delle firme
- Art. 19 Esame di regolarità della richiesta di referendum
- Art. 20 Procedibilità definitiva del referendum

## **CAPO II – Svolgimento del referendum**

- Art. 21 Indizione del referendum
- Art. 22 Concentrazione di istanze referendarie
- Art. 23 Norme di raccordo del procedimento elettorale provinciale con quelli regionali e nazionali
- Art. 24 Periodi di sospensione del referendum
- Art. 25 Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo
- Art. 26 Disciplina della votazione
- Art. 27 Uffici elettorali provinciali per il referendum – Uffici elettorali comunali
- Art. 28 Operazioni di voto
- Art. 29 Operazioni di scrutinio
- Art. 30 Proclamazione dei risultati
- Art. 31 Dichiarazione di avvenuta abrogazione
- Art. 32 Risultato del referendum contrario all'abrogazione

## ***TITOLO III - REFERENDUM CONSULTIVO***

- Art. 33 Oggetto
- Art. 34 Richiesta di referendum consultivo
- Art. 35 Indizione del referendum
- Art. 36 Disciplina delle votazioni
- Art. 37 Esito del referendum ed efficacia

## ***TITOLO IV – REFERENDUM PROPOSITIVO***

### **CAPO I – Richiesta di referendum propositivo**

- Art. 38 Requisiti e condizioni
- Art. 39 Richiesta di referendum propositivo

### **CAPO II – Svolgimento del referendum**

- Art. 40 Norma di rinvio
- Art. 41 Esito del referendum ed efficacia

## ***TITOLO V – NORME PROCEDURALI COMUNI***

- Art. 42 Responsabile del procedimento
- Art. 43 Disposizioni organizzative per i referendum
- Art. 44 Contributo per l'autenticazione delle firme
- Art. 45 Spese
- Art. 46 Entrata in vigore
- Art. 47 Norma transitoria

## **TITOLO I – INIZIATIVA POPOLARE**

### **CAPO I Disposizioni generali**

#### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'esercizio dell'iniziativa popolare di cui al Titolo III, artt.12, 13 dello Statuto provinciale, le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum provinciale consultivo, propositivo e abrogativo, secondo quanto previsto al Titolo III, artt.14,14bis, 14 ter. dello Statuto.

#### **Art. 2 Titolari del diritto d'iniziativa popolare**

- 2.1. In attuazione dell'articolo.12 dello Statuto, l'iniziativa popolare finalizzata alla presentazione di istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi è esercitata da almeno 900 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia.
- 2.2. In attuazione dell'art.13 dello Statuto, l'attivazione dell'istruttoria pubblica speciale può essere avanzata da uno o più Consigli Comunali che singolarmente o complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno 900 elettori o da Organismi di partecipazione rappresentanti 900 elettori provinciali.

#### **Art. 3 Requisiti**

- 3.1. Le proposte di iniziativa popolare di cui al comma 2.1. devono essere redatte in forma scritta ed essere accompagnate da una sintetica ed esauriente relazione che ne illustri le finalità e il contenuto.
- 3.2. Le proposte che comportino nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Provincia devono contenere nel testo o nella relazione gli elementi necessari per la determinazione dei relativi oneri finanziari .
- 3.3 La richiesta di attivazione dell'istruttoria pubblica speciale avanzata da uno o più Consigli comunali deve individuare l'oggetto del procedimento amministrativo e indicarne le materie afferenti l'interesse della generalità dei cittadini .

Art. 4  
Limiti

- 4.1. L'iniziativa popolare deve riguardare materie di esclusiva competenza provinciale e non può essere esercitata per la revisione degli atti vertenti sulle seguenti materie :
- revisione dello Statuto
  - bilancio e contabilità
  - tributi e tariffe provinciali .
- 4.2. L'iniziativa non può avere luogo in concomitanza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali e non può essere esercitata negli otto mesi antecedenti la scadenza del Consiglio Provinciale.
- 4.3. I cittadini richiedenti devono risultare residenti in uno dei Comuni della Provincia e, se stranieri, residenti da almeno due anni.

**CAPO II**  
**Iniziativa degli elettori**

Art. 5  
Esercizio dell'iniziativa popolare

- 5.1. Al fine di esercitare l'iniziativa popolare , tre elettori della Provincia , che assumono la qualità di promotori dell'iniziativa stessa, depositano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale:
- a) il testo e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa popolare , su fogli recanti in calce le firma autentiche a norma dell'art. 8, di non meno di 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Provincia; le firme sono presentate raggruppate per Comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
  - b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Provincia, i certificati sono presentati raggruppati per Comune.
- 5.2. La data del deposito di cui al comma 5.1. è preventivamente concordata dai promotori con il Segretario Generale, responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 46, nel rispetto dei singoli termini previsti dalla legge .
- 5.3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5.5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa popolare. Tali incaricati :
- a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento ;
  - b) intervengono , personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta , nelle fasi del procedimento stesso ;

- c) esercitano le azioni , i ricorsi e le altre iniziative a tutela dell'iniziativa popolare .  
In mancanza di precisazioni diverse , da riportarsi nel verbale , si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente .

5.4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 5.3 , sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5.5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori , il verbale che, certificando l'avvenuto deposito riporta le dichiarazioni , che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità :

- a) sul numero delle firme apposte al testo della proposta a norma della lett. a) del comma 5.1;
- b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse
- c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a) ;
- d) circa gli incaricati di cui al comma 5.3.

5.6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 5.1 , il responsabile del procedimento verifica che almeno 50 delle firme di cui alla lett.a) del comma 5.1, siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Provincia.

5.7. Se la verifica di cui al comma 5.6. dà risultato negativo , il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la proposta di iniziativa popolare e il procedimento è concluso . Se dà risultato positivo il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo della proposta riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni di cui al comma 5.1 , al Comitato dei Garanti, di cui all'art. 7 e seguenti. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione al Comitato è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 5.3 .

## Art. 6

### Esame di ammissione della proposta

6.1. Il Comitato dei Garanti decide sull'ammissibilità della proposta entro i successivi 15 giorni, pronunciandosi espressamente in merito a :

- a) competenza provinciale nella materia oggetto della proposta;
- b) conformità a quanto stabilito dallo Statuto provinciale e dal presente regolamento.

6.2. Gli incaricati di cui al comma 5.3 dell'art.5, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura del Comitato dei Garanti, della riunione in cui il Comitato inizierà l'esame della proposta prima che il Comitato adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede , relazioni e documenti , del cui esame il Comitato deve dare conto nelle premesse del parere. Il Comitato può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

6.3. La decisione di cui al comma 6.1 è comunicata , entro cinque giorni , al responsabile del procedimento che ne dà immediata notizia agli incaricati di cui al comma 6.3.

6.4. Il Presidente entro cinque giorni , conformemente alle risultanze del verbale del Comitato dei Garanti, dà pubblico avviso delle risultanze mediante affissione all'albo pretorio della Provincia.





Art. 7  
Comitato dei Garanti

- 7.1. E' istituito il Comitato dei Garanti per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, quale organo autonomo e indipendente della Provincia incaricato di giudicare l'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e – ai sensi del comma 14.3 dell'art.14 dello Statuto provinciale – l'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativi, consultivi, propositivi, e di rendere i pareri previsti dal presente regolamento.
- 7.2. Il Comitato dura in carica cinque anni. I componenti del Comitato sono rieleggibili una sola volta .  
Al rinnovo del Comitato si procede almeno tre mesi prima della scadenza .
- 7.3. Il Comitato dei Garanti è composto dal Difensore civico provinciale, che lo presiede, e da quattro membri eletti dal Consiglio Provinciale, secondo le modalità di cui al comma 7.6 tra persone che siano in possesso di qualificate e documentate competenze in campo giuridico e che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Provinciale.
- 7.4. Non possono far parte del Comitato :
- a) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti o movimenti politici , o siano in atto titolari delle medesime cariche;
  - b) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari o componenti di organi provinciali, o siano stati nominati a qualsiasi carica da parte di organi provinciali , o siano in atto titolari di tali cariche;
  - c) coloro che intrattengono con la Provincia, o che nei cinque anni precedenti abbiano intrattenuto, anche per il tramite di persone giuridiche o soggetti collettivi di cui fossero amministratori o soci o collaboratori, rapporti professionali o di consulenza o comunque di prestazione di lavoro.
- 7.5. Le candidature da inviare al Presidente del Consiglio Provinciale, possono essere presentate dal Presidente della Provincia, dai consiglieri provinciali, dai rappresentanti legali delle Università aventi sede, anche distaccata, nel territorio della Provincia di Piacenza, nonché dall'Ordine degli Avvocati della Provincia di Piacenza e dal Collegio Notarile del Distretto di Piacenza.
- 7.6. Il Consiglio Provinciale procede alla elezione di quattro componenti del Comitato dei Garanti per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare (*dei quali due su proposta della maggioranza e due su proposta delle minoranze*) a voto segreto . Ogni consigliere vota due nomi ; risultano eletti i quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
- 7.7. Per la validità delle deliberazioni il Comitato dei Garanti deve riunirsi con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei componenti presenti .  
Le funzioni di segretario sono svolte dal Dirigente responsabile dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

- 7.8. I componenti che per qualsiasi causa cessino anticipatamente dalla carica sono sostituiti seguendo la graduatoria risultante dai voti espressi dal Consiglio , a parità di voti prevale il più anziano di età . Nel caso in cui ciò non risulti possibile, come pure nel caso in cui il Comitato perda contemporaneamente metà dei componenti elettivi, si procede al rinnovo integrale del Comitato.
- 7.9. Ove si verifichi il sopravvenire di cause di ineleggibilità o di incompatibilità , l'interessato è tenuto a darne immediata notizia al Presidente del Comitato. Il presidente trasmette l'informazione al Presidente del Consiglio Provinciale, che investe l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per l'apertura del procedimento di decadenza. La decadenza è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, al quale compete anche avviare e concludere gli eventuali procedimenti di revoca.
- 7.1.1 Ai componenti è attribuita una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta il cui ammontare è stabilito dalla Giunta Provinciale .

#### Art. 8

##### Vidimazione dei fogli per le firme

- 8.1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 5.1. dell'art.5, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 8.3. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo della proposta . Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo della proposta.
- 8.2. Entro tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di ammissibilità , di cui all'art.11, gli incaricati di cui al comma (5.3 dell'art.5), depositano all'Ufficio di Presidenza, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme. Il termine di tre mesi è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati di cui sopra.
- 8.3. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 8.2. il responsabile del procedimento :
- a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine , il timbro , la data e la propria firma:
  - b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione alle persone di cui al comma (3.5. dell'art.5), una almeno delle quali provvede al ritiro dei fogli . Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale .

#### Art. 9

##### Raccolta ed autentica delle firme

- 9.1. L'elettore appone sui fogli vidimati , in calce alla proposta, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.

- 9.2. Le firme di cui al comma precedente devono essere autenticate, a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:
- a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art.14 della Legge 21 marzo 1990, n..53, come modificato dall'art.1 della Legge 28 aprile 1998, n.130, e dall'art.4 della Legge 30 aprile 1999, n.120;
  - b) i Consiglieri provinciali, che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio Provinciale.
- 9.3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 9.2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.
- 9.4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
- 9.5. L'iscrizione nelle lista elettorali di un Comune della Provincia è comprovata dai relativi certificati , anche collettivi , dei sottoscrittori . Detta iscrizione può essere comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968 , n.15.

#### Art.10

##### Consegna e deposito dei plichi

- 10.1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entri i 90 giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato con il numero uno .Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle . Fa fede la data di autenticazione delle firme.
- 10.2. Il Comitato Promotore provvede alla consegna all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale dei plichi con le sottoscrizioni raccolte e del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta, a cura del responsabile del procedimento .

#### Art.11

##### Esame di regolarità della proposta

- 11.1 Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione dei controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle Amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le Amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.

- 11.2. Entro lo stesso termine del comma precedente , il responsabile del procedimento verifica :
- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati , e se tali firme , con l'aggiunta di quelle di cui alla lett.a) del comma 5.1 dell'art.5 sono almeno 900 ;
  - b) se almeno 900 delle firme di cui alla precedente lett.a) , risultano raccolte nel rispetto dei termini di cui al comma 10.1 dell'art.10 ;
  - c) se almeno 900 delle firme di cui alla lett.b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art.9 ;
  - d) se almeno 900 firme di cui alla lett.c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Provincia , o della relativa dichiarazione sostitutiva .
- 11.3. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi precedenti e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 5.3 dell'art.5 .
- 11.4. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale l'Ufficio di Presidenza delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 5.3 dell'art.5.
- 11.5. La proposta di iniziativa popolare è dichiarata invalidata, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito o successivamente per effetto dei riscontri di cui al comma 11.2., il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione, o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Provincia sia inferiore a 900.

## Art.12

### Trasmissione alla Commissione Consiliare competente

- 12.1. Dopo la deliberazione, di cui al comma 11.4 dell'art.11, che dichiara la regolarità della proposta di iniziativa popolare, il Presidente del Consiglio trasmette la proposta alla Commissione consiliare competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 5.3 dell'art.5.
- 12.2. La Commissione consiliare informa tempestivamente della data in cui la proposta verrà discussa agli incaricati di cui al comma 5.3 dell'art.5. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare la proposta , e di presentare documenti e relazioni.
- 12.3. La Commissione a norma del regolamento interno del Consiglio, presenta al Consiglio la propria relazione.
- 12.4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione consiliare della proposta , senza che su di essa il Consiglio si sia pronunciato, la proposta è iscritta al primo punto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i successivi (12 mesi ).

## **TITOLO II – REFERENDUM ABROGATIVO**

### **CAPO I**

#### **Richiesta di referendum abrogativo**

##### Art. 13

##### Requisiti e condizioni

- 13.1. In attuazione dell'art. 14 ter dello Statuto Provinciale, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o di atti amministrativi generali è indetto quando lo richiedano 7000 elettori della Camera dei deputati residenti nella Provincia, di cui almeno il 50% residenti nel territorio provinciale, ad esclusione del capoluogo, ed appartenenti ad almeno cinque Comuni diversi.
- 13.2. Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini di cui all'art.14 ter dello Statuto, quelli il cui contenuto riguarda interessi generali, o interessi settoriali, o interessi diffusi, riferibili, anche indirettamente, a tutto il territorio provinciale.
- 13.3. Non sono assoggettabili a referendum abrogativo gli atti vertenti sulle seguenti materie :
- a) Statuto della Provincia e degli Enti di gestione dei servizi pubblici provinciali ;
  - b) Bilancio e contabilità;
  - c) Tributi e tariffe provinciali;
  - d) Il piano territoriale di coordinamento ed i relativi piani di settore;
  - e) Disposizioni in materia di personale;
  - f) Designazioni e nomine;
  - g) I piani e i programmi per i quali le disposizioni normative prevedono diverse od altre forme di partecipazione;
  - h) Materie nelle quali l'Amministrazione deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendono possibile l'espletamento del referendum;
  - i) Regolamenti per il funzionamento degli organismi istituzionali dell'Ente;
  - j) Materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 13.3. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi che precedono la scadenza del Consiglio Provinciale .

Art.14  
Presentazione del quesito referendario

- 14.1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori della Provincia, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale:
- a) il testo del quesito referendario, come precisato dall'art.15, su fogli recanti in calce le firme autenticate a norma dei commi 9.2, 9.3, 9.4 dell'art.9, di non meno di 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Provincia; le firme sono presentate raggruppate per Comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
  - b) una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;
  - c) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Provincia.
- 14.2. Si applica quanto disposto dal comma 5.2 dell'art.5.
- 14.3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 14 .5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali incaricati :
- a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
  - b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta , nelle fasi del procedimento stesso;
  - c) esercitano le azioni e i ricorsi e le iniziative a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse , da riportarsi a verbale , si intende che gli incaricati e i delegati possano agire disgiuntamente.
- 14.4. Tutte le comunicazioni agli incaricati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 14.5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che certificando l'avvenuto deposito, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità :
- a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario ;
  - b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme ;
  - c) sull'assenza di firma doppie tra le firme di cui alla lett.a) ;
  - d) circa gli incaricati di cui al comma 14.3.
- 14.6. Entro dieci giorni dal deposito il responsabile del procedimento verifica che almeno 50 delle firme di cui al comma 14.1, lett.a) siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Provincia.
- 14.7. Se la verifica di cui al comma precedente dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la richiesta di referendum , e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione illustrativa al Comitato dei Garanti , di cui all'art.7 e seguenti. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione al Comitato è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 14.3.

14.8. Il Presidente del Consiglio Provinciale comunica al Consiglio e al Presidente della Giunta Provinciale la presentazione dell'iniziativa referendaria che non sia stata dichiarata improcedibile. Il Presidente della Giunta dispone la pubblicazione del testo del quesito all'albo pretorio della Provincia .

#### Art.15 Quesito referendario

- 15.1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre alla votazione popolare, consiste nella formula: “volete che sia abrogato/a...” seguita dalla indicazione del regolamento o atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum .
- 15.2. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione parziale, deve essere indicato il numero degli articoli o dei commi, nonché le parti dell'atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum.
- 15.3. Il quesito referendario deve essere formulato in termini semplici e chiari e riferito a problemi omogenei e ben individuati, ma possono essere contenuti in diversi atti regolamentari e/o amministrativi .

#### Art.16 Ammissibilità del quesito referendario

- 16.1. Il Comitato dei Garanti decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito :
- a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi regolamenti provinciali , atti amministrativi provinciali di interesse generale ;
  - b) al rispetto dei limiti posti dall'art.14 quater dello Statuto ;
  - c) al rispetto dei limiti , dei divieti e delle condizioni posti dall'art.13 ;
  - d) alla chiarezza ed all'univocità del quesito come definito dall'art.15.
- 16.2. Gli incaricati di cui al comma 14.3 sono informati con almeno cinque giorni di anticipo, a cura del Comitato , della riunione in cui il Comitato inizierà l'esame del quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dal Comitato ed illustrare il quesito referendario prima che il Comitato adotti il proprio parere. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame il Comitato deve dare conto nelle premesse della sua decisione. Il Comitato può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
- 16.3. Il Comitato comunica la propria decisione sull'ammissibilità del quesito, entro cinque giorni dalla deliberazione :
- a) al Presidente del Consiglio Provinciale , che ne dà notizia al Consiglio Provinciale;
  - b) agli incaricati di cui al comma 14.3 ;
  - c) al Presidente della Giunta che ne dispone la pubblicazione all'albo pretorio .

## Art.17

### Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

- 17.1. Le firme per la richiesta di referendum popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lett.a) del comma 14.1 dell'art.14 sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall'art.15. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il quesito referendario.
- 17.2. Entro tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di ammissibilità, di cui all'art.16, gli incaricati di cui al comma 14.3 dell'art.14, depositano all'Ufficio di Presidenza, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme. Il termine di tre mesi è stabilito a pena di decadenza.  
La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati di cui sopra.
- 17.3. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 17.2 il responsabile del procedimento :
- a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
  - b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione alle persone di cui al comma 14.3 dell'art.14, una delle quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.

## Art.18

### Raccolta delle firme

- 18.1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati , in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza , il nome e cognome , il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto . Le firme prive di tali indicazioni , o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto , sono considerate nulle .
- 18.2. Si applica quanto disposto ai commi 9.2 , 9.3 , 9.4 e 9.5 dell'art.9 .

## Art.19

### Esame di regolarità della richiesta di referendum

- 19.1 Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro 90 giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle . Fa fede la data di autenticazione delle firme.



- 19.2. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 14.3 dell'art.14. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto , a cura del responsabile del procedimento , processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni , che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità :
- a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 19.1 e depositate;
  - b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni ;
  - c) sulla regolarità delle certificazioni;
  - d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Provincia ;
  - e) sull'assenza di firme doppie.
- 19.3. Entro trenta giorni dal deposito , il responsabile del procedimento cura l'effettuazione dei controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni , scelte con criteri casuali e discrezionali , chiedendo alle Amministrazioni comunali conferma delle iscrizioni dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali . Può disporre ove lo ritenga necessario , controlli più vasti o generali . Le Amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.
- 19.4. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente , il responsabile del procedimento verifica:
- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme – con l'aggiunta di quelle di cui alla lett.a) del comma 14.1 dell'art.14 , riscontrate regolari – sono almeno settemila;
  - b) se almeno settemila delle firme di cui sopra , risultano raccolte entro il termine di cui al comma 19.1 ;
  - c) se almeno settemila delle firme di cui alla lett.b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art.9 ;
  - d) se almeno settemila delle firme di cui alla lett.c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di almeno cinque diversi Comuni della Provincia , o della relativa regolare dichiarazione sostitutiva ;
  - e) se almeno il 50% degli elettori risultano residenti nel territorio provinciale , ad esclusione del capoluogo.
- 19.5. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi precedenti e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 14.3 dell'art.14.
- 19.6. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma precedente , e sulla base dei dati in esso contenuti , l'Ufficio di Presidenza delibera sulla validità della richiesta di referendum abrogativo . La deliberazione è trasmessa in copia , entro cinque giorni dalla data di adozione , a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 14.3 dell'art.14. Se la delibera dichiara la validità della richiesta, è trasmessa, entro lo stesso termine , anche al Comitato dei Garanti.

19.7. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata invalida , in quanto irricevibile , nel caso in cui al momento del deposito o successivamente per effetto dei riscontri di cui al comma 19.4 , il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione , o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di almeno cinque Comuni della Provincia sia inferiore a settemila .

#### Art. 20

##### Procedibilità definitiva del referendum

- 20.1. Il Comitato dei Garanti , entro trenta giorni successivi al ricevimento della deliberazione di regolarità di cui al comma 19.6 dell'art.19, verifica se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale , degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum. Nel caso in cui sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, il Comitato delibera l'improcedibilità del referendum. Nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione parziale, il Comitato verifica se le disposizioni rimaste in vigore devono essere sottoposte a referendum, procedendo, se necessario, alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine il Comitato acquisisce, con le modalità di cui al comma 16.2 dell'art.16, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 14.3 dell'art.14.
- 20.2. Le decisioni di cui sopra sono comunicate dal Presidente del Comitato dei Garanti , entro tre giorni dalla loro adozione, ai soggetti di cui al comma 16.3 dell'art.16, i quali provvedono alla comunicazione e alla pubblicazione .

## CAPO II

### Svolgimento del referendum

#### Art. 21

##### Indizione del referendum

- 21.1. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza che dichiarano la validità delle richieste di referendum abrogativo sono trasmesse, a cura del responsabile del procedimento, entro cinque giorni dalla loro adozione al Presidente della Giunta Provinciale.
- 21.2. Il referendum abrogativo è indetto dal Presidente della Giunta Provinciale con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento e riporta per ogni referendum i quesiti da sottoporre agli elettori. L'atto di indizione è pubblicato all'albo pretorio della Provincia.
- 21.3. Il Presidente della Giunta dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci , almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta Provinciale.

21.4. Quando , successivamente all'indizione del referendum , siano stati convocati i comizi elettorali per altre operazioni di voto in coincidenza con la data prescelta per i referendum , Il Presidente della Giunta , sentiti il Comitato dei Garanti ed i rappresentanti del comitato promotori , indice il referendum per altra data .

#### Art.22

##### Concentrazione di istanze referendarie

- 22.1. Con il decreto di indizione del referendum , previsto dall'art.21 , il Presidente della Giunta provinciale , su conforme parere del Comitato dei Garanti , dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia .
- 22.2. Il presidente della Giunta , su conforme parere del Comitato di cui al comma precedente può apportare al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie e opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori .
- 22.3. Il Comitato è tenuto ad esprimere i pareri di cui ai commi 22.1 e 22.2 entro dieci giorni dalla richiesta .

#### Art.23

##### Norme di raccordo del procedimento elettorale provinciale con quello nazionale

- 23.1. Quando i referendum abrogativi provinciali si effettuano contestualmente ai referendum nazionali o regionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.
- 23.2. Le operazioni di scrutinio concernenti referendum provinciali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali o regionali. Con decreto del Presidente della Giunta – nel rispetto dei principi di economia, di celerità e di accuratezza delle operazioni di spoglio – sono stabiliti l'ordine e i tempi dello scrutinio per i referendum provinciali.
- 23.3. Per la predisposizione, la consegna e il ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei duplicati si applicano le procedure e i termini previsti dalla normativa statale.

#### Art.24

##### Periodi di sospensione del referendum

- 24.1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo , sono sospese :
- a) negli otto mesi che precedono la scadenza del Consiglio provinciale e negli otto mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio provinciale;
  - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e gli otto mesi successivi all'elezione del nuovo Consigli provinciale;
  - c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno la metà dei Comuni o interessino comunque la metà degli elettori della Provincia.

#### Art.25

##### Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo

- 25.1. Qualora prima della data di svolgimento del referendum , sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Giunta Provinciale, con proprio decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.
- 25.2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Giunta, su conforme parere del Comitato dei Garanti, stabilisce con decreto, se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero se il referendum non ha più luogo.
- 25.3. Ove ritenga che il referendum , nei casi di cui al comma 25.2, debba avere luogo, il Presidente della Giunta, su conforme parere del Comitato, provvede, con decreto di indizione del referendum alla riformulazione del quesito referendario.

#### Art.26

##### Disciplina della votazione

- 26.1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia.
- 26.2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
- 26.3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni per sezioni elettorali e la scelta di luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia .

#### Art.27

##### Ufficio elettorale Provinciale per il referendum – Uffici elettorali Comunali

- 27.1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto di indizione del referendum presso il Tribunale del capoluogo della provincia viene costituito l'Ufficio Provinciale per il referendum.
- 27.2. L'Ufficio Provinciale è costituito da tre magistrati nominati dal Presidente del Tribunale, il quale individua quale di essi svolge le funzioni di Presidente. Sono altresì nominati tre membri supplenti. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio Provinciale.
- 27.3. L'Ufficio Provinciale per il referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede entro dieci giorni alla verifica del numero totale di cittadini che hanno partecipato al voto e dei risultati referendari.

- 27.4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio Provinciale elettorale, costituito presso il Tribunale del Comune capoluogo ed uno trasmesso al Presidente della Giunta Provinciale per la proclamazione dei risultati del referendum.
- 27.5. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge statale sui referendum abrogativi.

#### Art.28 Operazioni di voto

- 28.1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla Giunta e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta provinciale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
- 28.2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dall'art.15, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguano, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Sì all'abrogazione" – "No all'abrogazione".
- 28.3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
- 28.4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
- 28.5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sei del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.

#### Art.29 Operazioni di scrutinio

- 29.1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione dei referendum e si osservano le procedure stabilite per i referendum statali.
- 29.2. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una consegnata dal messo provinciale al Comitato dei Garanti ed una consegnata dal Presidente dell'Ufficio di sezione all'Ufficio elettorale Provinciale di cui all'art.27 unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio.
- 29.3. Ove lo richiedano, alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere ed esprimere a verbale proprie dichiarazioni, un rappresentante di ognuno dei Comitati Promotori dei referendum e di ognuno dei Gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio Provinciale. I

rappresentanti sono designati rispettivamente dal Presidente del Comitato Promotore e dal Capogruppo Consiliare , con firme autenticate ai sensi della L.4.1.1968 , n.15 .

#### Art.30

##### Proclamazione dei risultati

- 30.1. Il Presidente della Giunta provinciale entro 10 giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'Ufficio Provinciale elettorale , provvede alla proclamazione del risultato della consultazione referendaria.
- 30.2. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

#### Art.31

##### Dichiarazione di avvenuta abrogazione

- 31.1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Giunta provinciale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.
- 31.2. Il decreto è pubblicato immediatamente all'albo pretorio ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
- 31.3. Il Presidente della Giunta può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione .

#### Art.32

##### Risultato del referendum contrario all'abrogazione

- 32.1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Giunta provinciale, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dell'Ufficio Provinciale elettorale, cura la pubblicazione del risultato stesso all'albo pretorio della Provincia .
- 32.2. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni .

### ***TITOLO III REFERENDUM CONSULTIVO***

#### Art.33

##### Oggetto

- 33.1. Il referendum consultivo può riguardare materie di esclusiva competenza provinciale. L'indizione di referendum consultivi – a norma dell'art.14 dello Statuto – sono finalizzati a

conoscere l'opinione della popolazione provinciale, o parte di essa, circa i principi, gli indirizzi o gli orientamenti :

- a) di proposte di regolamenti provinciali;
- b) di proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale di competenza del Consiglio provinciale o della Giunta provinciale, o del Presidente della Giunta provinciale;
- c) le proposte di mozioni o di risoluzioni che impegnino il Consiglio provinciale, o la Giunta, o il Presidente della Giunta, all'adozione, secondo la rispettiva competenza, di atti regolamentari, di provvedimenti amministrativi di interesse generale, indicandone i contenuti, i principi, gli indirizzi e gli orientamenti.

33.2. Possono formare oggetto di referendum solo le proposte che siano state regolarmente presentate , secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio o del Regolamento interno o che siano state regolarmente formalizzate .

#### Art.34

##### Richiesta di referendum consultivo

34.1. La richiesta di referendum consultivo per gli atti di cui all'art.33 può essere presentata esclusivamente:

- a) da almeno settemila elettori della Camera dei deputati residenti nella Provincia, di cui almeno il 50% residenti nel territorio provinciale, ad esclusione del capoluogo ed appartenente ad almeno cinque Comuni diversi;
- b) dai 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Provincia e da ¼ dei Consigli Comunali ubicati sul territorio provinciale .

34.2. Se la richiesta di referendum riguarda proposte di provvedimenti amministrativi destinati ad avere effetti diretti solo su una parte del territorio provinciale, o mozioni o risoluzioni riguardanti tali provvedimenti, i richiedenti indicano il territorio la cui popolazione dovrà essere chiamata ad esprimersi.

34.3. La richiesta di referendum consultivo contiene, oltre alle eventuali indicazioni di cui al comma precedente:

- a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti ed espliciti il quesito referendario ;
- b) il quesito referendario, formulato a norma del comma 15.3 dell'art.15, in quanto compatibile.

34.4. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo da parte dei cittadini , a norma della lett. a) del comma 44.1, si applicano gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente Regolamento. Il Comitato dei Garanti ha facoltà di modificare o di riformulare il quesito, ove lo ritenga necessario ai fini di chiarezza e univocità, nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti.

34.5. Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio, dopo la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza a norma dell'art.11, cura l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio della richiesta di referendum consultivo.

34.6. La presentazione al Consiglio provinciale della proposta di referendum consultivo sospende il procedimento di esame e di approvazione degli atti cui la proposta si riferisce. Il Consiglio provinciale delibera sulla proposta di referendum entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno generale.

#### Art.35

##### Indizione del referendum

35.1. La deliberazione consiliare che approva la richiesta di referendum consultivo è trasmessa entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta.

35.2. Il Presidente della Giunta provinciale, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, indice il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta e i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno, se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie regionali o nazionali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dalle lett. a) e b) del comma 24.1 dell'art.24.

#### Art.36

##### Disciplina delle votazioni

36.1. Se il referendum riguarda la popolazione complessiva di almeno quindici Comuni, si osservano le disposizioni del Capo II e del Titolo II in ordine alla costituzione degli Uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati. Negli altri casi l'Ufficio Provinciale, costituito ai sensi dei commi 27.1 e 27.2 dell'art.27, appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici elettorali di sezione e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla proposta oggetto del referendum.

36.2. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta provinciale all'albo pretorio della Provincia.

#### Art.37

##### Esito del referendum ed efficacia

37.1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum riprende dopo la pubblicazione all'albo pretorio provinciale dei risultati del referendum stesso.

37.2. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è stata raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

37.3. Il Presidente della Giunta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati, propone al Consiglio la deliberazione conseguente all'esito della consultazione.



37.4. Il Presidente del Consiglio , sentita la conferenza dei Capi - Gruppo consiliari, decide in ordine al procedimento di approvazione dei provvedimenti presentati dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.

## ***TITOLO IV REFERENDUM PROPOSITIVO***

### **CAPO I**

#### **Richiesta di referendum propositivo**

##### Art.38

##### Requisiti e condizioni

- 38.1. In attuazione dell'art.14 bis dello Statuto Provinciale il referendum propositivo è finalizzato alla proposizione di nuove norme statutarie, o regolamentari, o all'adozione di atti amministrativi generali non comportanti opere.
- 38.2. Il referendum propositivo può essere richiesto da almeno settemila elettori della Camera dei deputati residenti nella Provincia , di cui almeno il 50% residenti nel territorio provinciale , ad esclusione del capoluogo , ed appartenente al almeno cinque Comuni diversi.
- 38.3. Non è ammesso referendum propositivo sulle materie di cui all'art.14 quater dello Statuto Provinciale richiamate dal comma 14.3 dell'art.14 del presente Regolamento.
- 38.4. Non sono assoggettabili a referendum propositivo proposte in contrasto con la Costituzione o la legge.
- 38.5. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi che precedono la scadenza del Consiglio provinciale .

##### Art.39

##### Richiesta di referendum propositivo

- 39.1. La richiesta di referendum propositivo contiene :
- a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti ed espliciti il quesito referendario;
  - b) Il quesito referendario, formulato a norma del comma 15.3 dell'art.15, in quanto compatibile;
- 39.2. Per la presentazione delle richieste di referendum propositivo da parte dei cittadini, a norma del comma 38.2 dell'art.38 si applicano gli artt.14, 16, 17 e 19 del presente Regolamento in quanto compatibili .

## **CAPO II**

### **Svolgimento del referendum**

#### Art.40 Norma di rinvio

40.1. Si applicano al presente capo le disposizioni contenute negli artt. 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 29, in quanto compatibili .

#### Art.41 Esito del referendum ed efficacia

- 41.1. Il Presidente della Giunta provinciale entro dieci giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'Ufficio Provinciale elettorale , provvede alla proclamazione del risultato della consultazione referendaria.
- 41.2. La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è stata raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 41.3. Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla proposta oggetto del referendum, il Presidente della Giunta provinciale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta approvazione.
- 41.4. Il decreto è pubblicato immediatamente all'albo pretorio.
- 41.5. Il Presidente della Giunta entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati, propone al Consiglio la deliberazione conseguente all'esito della votazione .

## ***TITOLO V - NORME PROCEDURALI COMUNI***

#### Art.42 Responsabile del procedimento

- 42.1. Il Segretario Generale è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale che il presente Regolamento affida all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
- 42.2. Il Segretario Generale provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile il Segretario Generale.

42.3. Il Segretario Generale organizza lo svolgimento delle attività a lui incombenti a norma del presente regolamento anche acquisendo , ove occorra , con proprio provvedimento, risorse e servizi esterni all'apparato consiliare.

#### Art.43

##### Disposizioni organizzative per i referendum

43.1. Subito dopo l'indizione del referendum, la Giunta provinciale nomina il dirigente responsabile dell'organizzazione dei compiti inerenti allo svolgimento del referendum, ed individua la struttura organizzativa cui fa riferimento tale funzione.

43.2. Il dirigente nominato ai sensi del comma precedente è responsabile del procedimento e non può delegare ad altri tale responsabilità.

#### Art.44

##### Contributo per l'autenticazione delle firme

44.1. A copertura forfetaria delle spese per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme la Provincia eroga la somma di lire mille per ogni firma , a condizione che :

- a) sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare , ai sensi dell'art.11;
- b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo o propositivo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

44.2. Per ottenere il rimborso di cui al comma precedente i promotori devono presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 5 e 14 , domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva , con effetto liberatorio .

#### Art.45

##### Spese

45.1. Fanno carico al bilancio della Provincia :

- a) il contributo per l'autenticazione delle firme di cui all'art 44 ;
- b) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum abrogativi, consultivi e propositivi ;
- c) le spese per i compensi ai componenti del Comitato dei Garanti;
- d) le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle delle competenze dovute ai componenti di seggi elettorali , che sono anticipate dai Comuni stessi.

#### Art.46

##### Entrata in vigore

46.1. Il presente regolamento entra in vigore , dopo che è divenuta esecutiva la relativa delibera di adozione, nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio della Provincia .

46.2. Da tale data si intenderà abrogato il titolo II del Regolamento per la disciplina delle forme di partecipazione popolare e per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e sostituito dalle presenti disposizioni regolamentari .

Art.47  
Norma transitoria

47.1. Il Comitato dei Garanti deve essere nominato dal Consiglio Provinciale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

47.2. Le operazioni referendarie possono essere avviate solamente a seguito della nomina del Comitato dei Garanti di cui al precedente comma .